



COMUNE DI COSIGLIOLE SALUZZO

PROVINCIA DI CUNEO

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA E IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE
CONSULTIVA PER LA PROGRAMMAZIONE COMMERCIALE**

Approvato con deliberazione consiliare n. 3 del 16.02.2016

PREMESSA

Il Consiglio Comunale di Costigliole Saluzzo, con riferimento allo statuto comunale, istituisce la commissione consultiva per la programmazione commerciale. Detta commissione è costituita da consiglieri comunali, cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità in rappresentanza delle forze politiche presenti in Consiglio Comunale e rappresentanti delle organizzazioni di categoria, Associazioni attive e presenti sul territorio.

I compiti e le funzioni della Commissione Commercio sono regolati e disciplinati dal seguente regolamento.

ART. 1 – Composizione

1. La commissione Commercio, nominata dalla Giunta Comunale, è composta da:
 - Sindaco o suo delegato con funzioni di Presidente;
 - Assessore o Consigliere delegato al Commercio;
 - n.1 rappresentante dell'Associazione Commercianti provinciale
 - n.1 rappresentante dell'Associazione Artigiani provinciale
 - n. 3 membri, di cui n. 2 designati dalla maggioranza e n. 1 designato dalla minoranza consiliare, tutti con diritto di voto.
2. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la surroga di uno o più componenti la commissione, il referente della forza politica e/o l'associazione di riferimento designerà, mediante comunicazione scritta indirizzata al Sindaco, il proprio rappresentante.
3. Funge da Segretario verbalizzante, senza diritto di voto, un consigliere comunale designato dal gruppo di maggioranza.

ART. 2 – Funzioni

1. Compito della Commissione Commercio è quello di coadiuvare l'Amministrazione Comunale con segnalazioni, suggerimenti e proposte relativi al settore commercio a favore della popolazione del Comune di Costigliole Saluzzo.
2. La commissione può essere incaricata dal Consiglio o dalla Giunta Comunale ad effettuare indagini conoscitive relative al funzionamento dei servizi, all'attuazione dei programmi, progetti ed interventi, alla gestione di aziende, istituzioni ed altri organismi dipendenti dal Comune.

3. La commissione provvede all'esame preliminare degli atti di competenza del Consiglio o della Giunta, alla stessa rimessi dal Sindaco, dall'assessore e/o consigliere delegato per competenza o ad esse rinviati dal Consiglio o dalla Giunta stessa.
4. La commissione provvede all'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma entro il termine di 20 (venti) giorni dalla trasmissione della richiesta di parere, riferendo al Consiglio o alla Giunta attraverso una relazione scritta da inviarsi al Sindaco e da questi illustrata al Consiglio comunale. Termini diversi per l'esercizio delle funzioni della commissione possono essere richiesti su problematiche di particolare rilevanza e complessità con il voto favorevole della maggioranza dei presenti alla seduta della commissione su autorizzazione del Sindaco.
5. La commissione ha potestà di iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni, nell'ambito delle materie di sua competenza. Tali proposte, che devono ottenere il voto favorevole della maggioranza dei presenti alla seduta della commissione, vengono trasmessi al Sindaco che, al termine dell'istruttoria, provvede all'iscrizione all'ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio comunale o della Giunta.
6. La commissione promuove e sovrintende alle iniziative finalizzate all'animazione del commercio urbano cittadino, mediante la concertazione dei soggetti operanti a livello locale (ass. categoria, operatori commerciali, pro loco, ecc.)
7. La commissione opera al fine di favorire la costituzione di soggetti che operano specificatamente ai fini della valorizzazione del commercio urbano.
8. La commissione svolge funzione di monitoraggio delle attività connesse al Programma di qualificazione Urbana, come previsto dal documento programmatico del PQU presentato contestualmente alla richiesta del finanziamento regionale.
9. Sono fatte salve le prerogative della Giunta comunale quale attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio comunale in ordine al buon andamento della Pubblica Amministrazione.

Articolo 3 - Presidenza e convocazione delle commissioni

1. La commissione è presieduta dal Sindaco o da suo delegato . Ad essi compete di stabilire il programma di lavoro e di procedere alla convocazione della commissione.
2. Nella prima seduta la commissione procede alla nomina al proprio interno di un vice presidente, scelto tra i membri di maggioranza.
3. In caso di assenza o di impedimento del presidente, il vice presidente esercita le funzioni vicarie.
4. Il presidente convoca e presiede la riunione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Ogni membro della commissione può proporre per iscritto, almeno cinque giorni prima dell' adunanza, l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nelle competenze della commissione. La decisione relativa

all'ammissibilità delle richieste viene presa dalla commissione a maggioranza dei presenti alla seduta.

5. La convocazione della commissione è disposta dal presidente ovvero quando ne facciano richiesta scritta, con indicazione degli argomenti da trattare, almeno 1/3 dei componenti la commissione. In tal caso la convocazione deve essere disposta entro dieci giorni dalla data di presentazione della richiesta.
6. Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono disposte con avviso scritto cinque giorni prima di quello in cui si tiene l'adunanza e verranno trasmesse in via telematica, o per telefono.
7. In caso di comprovata urgenza, la convocazione è disposta con preavviso di almeno 24 ore previa comunicazione scritta, telematica, o per telefono.

ART. 4 – Funzionamento

1. La riunione della commissione è valida quando siano presenti almeno la metà più uno dei membri, tra i quali il presidente o il vice presidente.
2. Salvo diversa decisione della commissione, a maggioranza dei presenti, le sedute della commissione non sono pubbliche. Alle riunioni possono essere invitati, allo scopo di acquisire elementi di informazione e di valutazione, su iniziativa del presidente o della maggioranza dei presenti, consiglieri comunali, funzionali comunali, rappresentanti di enti, gruppi, associazioni e categorie nonché esperti degli argomenti in trattazione.
3. Gli atti posti all'ordine del giorno devono essere, di norma, depositati presso la sede comunale almeno 48 ore prima della riunione (esclusi i giorni festivi), a disposizione dei membri della commissione.
4. I componenti la commissione possono chiedere al presidente, che è tenuto a fornirle sollecitamente, chiarimenti, informazioni e notizie su atti e documenti di ufficio. Tali richieste devono pervenire agli uffici esclusivamente attraverso il presidente, escludendosi ogni interferenza dei singoli componenti nel lavoro degli uffici comunali.
5. Tutte le proposte che vengono formalizzate dalla Commissione e poste in votazione dal Presidente ai componenti, si ritengono approvate con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

ART. 5 - Segreteria delle commissioni – verbali delle sedute – pubblicità del lavoro

1. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un consigliere comunale designato dal gruppo di maggioranza. In casi particolari potrà essere richiesta la presenza del funzionario responsabile e/o del dipendente incaricato.
2. Spetta al segretario della commissione di redigere il verbale sommario delle adunanze, che viene dallo stesso sottoscritto, unitamente al presidente.
3. Spetta al presidente di provvedere al deposito degli atti dell'adunanza presso la segreteria

del Comune.

4. Copie dei verbali dell'adunanza delle commissioni sono trasmesse al Sindaco ed ai capigruppo consiliari, a cura della segreteria del Comune, e vengono depositate nei fascicoli degli atti deliberativi ai quali si riferiscono, perché possono essere consultati dai consiglieri comunali, nell'esercizio delle loro funzioni.

ART. 6 - Surroga membri

1. In caso di decadenza di uno o più membri, che senza giustificato motivo non si presenti a tre sedute consecutive, si provvederà alla surroga dello stesso.